

- *Alle Federazioni Sportive Nazionali*
- *Ai Comitati Regioni CONI*
- *Ai Comitati Provinciali CONI*
- *Agli Enti di Promozione Sportiva*
- *Alle Discipline Sportive Associate*
- *Alle Aree Direzionali e Uffici CONI*

**Loro Sedi**

**Oggetto:** Legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003)” – Misure in favore dell’attività sportiva dilettantistica – Assicurazione degli sportivi – Scommesse sportive.

---

Nel Supplemento ordinario n.240/L alla Gazzetta Ufficiale n. 305, del 31 dicembre 2002, è stata pubblicata la legge in oggetto recante le misure varate per la manovra finanziaria relativa all’anno 2003.

Nell’illustrare, in ordine progressivo, le disposizioni che, direttamente o indirettamente, interessano il settore sportivo, si sottolinea in particolare l’importanza delle misure contenute nell’art. 90, riguardanti le società e associazioni sportive dilettantistiche e nell’art. 51 relative all’assicurazione degli sportivi e negli articoli 8 e 22 concernenti le scommesse sportive.

(OMISSIS)

**Art. 2 - Riduzione dell’IRPEF. Disposizioni in materia di IVA.**

L’articolo stabilisce un nuovo meccanismo per il calcolo della quota di reddito esclusa dall’imponibile IRPEF e ridisegna la curva delle aliquote e degli scaglioni per il calcolo dell’imposta.

In particolare, mediante inserimento nel TUIR dell’art. 10-bis, si riconosce che dal reddito complessivo, aumentato del reddito di imposta per utili distribuiti e al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10 del medesimo TUIR, si deduce l’importo di 3000 euro.

A detto importo si sommano ulteriori 4500 euro per i lavoratori dipendenti, 4000 euro per i pensionati e 1500 euro per i redditi da lavoro autonomo e d’impresa a contabilità semplificata.

La deduzione spetta, però, per la parte corrispondente al rapporto il cui numeratore è costituito dall'ammontare di 26.000 euro aumentato dell'importo delle deduzioni predette e degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta sui dividendi ed il denominatore da 26.000 euro.

Se tale rapporto è maggiore o uguale a uno, la deduzione compete per intero; se zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.

Le nuove aliquote d'imposta applicabili al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili dell'art. 10 e della deduzione stabilita dall'art. 10 bis, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 11 del TUIR, sono le seguenti:

- fino a 15.000 euro, 23%;
- oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29%;
- oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31%;
- oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39%;
- oltre 70.000 euro 45%.

L'articolo in commento, poi:

- a) dichiara non dovuta l'IRPEF dai soggetti con soli redditi di pensione non superiori a 7.500 euro e redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro, nonché redditi dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; ove il reddito di pensione sia superiore a 7.500 euro, ma non a 7.800 euro non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro (comma 1-bis, art. 11 del TUIR);
- b) sostituisce l'art. 13 del TUIR, rimodulando le detrazioni riconosciute per i lavoratori dipendenti, i pensionati e per i redditi da lavoro autonomo e d'impresa;
- c) precisa che la deduzione di cui all'art. 10-bis del TUIR non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'IRPEF (comma 4);
- d) stabilisce che, ai fini della determinazione dell'IRPEF per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione possono applicare le disposizioni del TUIR in vigore al 31 dicembre 2002 (comma 3).

I commi 5 e 6 prorogano, per le spese sostenute fino al 30 settembre 2003, la detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1997 nonché l'IIVA con l'aliquota ridotta del 10% sia per gli acquisti di materiali per la ristrutturazione che per i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, quest'ultima solo per le

parti comuni. Il limite di spesa è ora fissato a 48.000 euro e sono detraibili anche le spese per interventi di bonifica dall'amianto negli edifici.

Di rilievo, infine, è il comma 13, il quale conferma anche per il 2003, il regime d'indetraibilità IVA per le operazioni afferenti ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui all'art. 19-bis 1, comma 1, lett. c) del DPR n. 633/1972.

### **Art. 3 - Sospensione degli aumenti delle addizionali all'IRPEF.**

La norma dispone che gli aumenti delle addizionali IRPEF e, limitatamente alle regioni, la maggiorazione delle aliquote IRAP deliberati dopo il 29 settembre 2002 sono sospesi fino a quando non si raggiungerà l'accordo tra Stato e Enti sui meccanismi del federalismo fiscale.

### **Art. 4 - Riduzione dell'IRPEG.**

L'articolo stabilisce che, dal 1° gennaio 2003:

- l'aliquota IRPEG di cui all'art. 91, comma 1, del TUIR è ridotta dal 35 al 34%;
- ridetermina nella misura del 51,51% la percentuale del credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti prevista dagli articoli 14 e 105 del TUIR.

### **Art. 5 - Riduzioni dell'IRAP.**

L'articolo apporta modifiche e integrazioni agli articoli 10, 10-bis e 11 del d.lgs. n. 446/1997, in materia di determinazione della base imponibile IRAP.

Di particolare interesse per il mondo sportivo è la modifica apportata all'art. 11, comma 1, lett. b), che consente al CONI, alle Federazioni sportive nazionali, all'UNIRE, agli Enti di promozione sportiva e a ogni altro organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche, semprechè determinino la base imponibile IRAP relativa alle attività commerciali secondo le disposizioni dell'art. 5 del predetto d.lgs. n. 446/1997, di portare in deduzione i compensi per indennità e rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m) del TUIR erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e limitatamente alle società e associazioni sportive dilettantistiche anche quelli per prestazioni di collaborazioni di carattere amministrativo gestionale.

Per l'identica esclusione dalla base imponibile IRAP in favore dei soggetti che si avvalgono del regime forfettario di determinazione del reddito IRPEF ai sensi della legge n. 398/1991 si veda, più avanti, quanto detto a commento all'art. 90, recante disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica.

L'articolo in trattazione, inoltre, dispone:

- l'esclusione dalla detta base d'imposizione in favore degli enti privati non commerciali residenti, delle amministrazioni pubbliche e delle società ed enti non residenti delle somme erogate per borse di studio e per assegni esenti da IRPEF;
- la piena deducibilità delle spese sostenute per il personale assunto con contratti di formazione lavoro, finora dedotte al 70%;
- l'indeducibilità dei compensi erogati per attività commerciali occasionali;
- la rideterminazione degli importi ammessi in deduzione ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, con aumento dei limiti di deduzione;
- la fruizione della deduzione annua di 2000 euro per ogni lavoratore impiegato nel periodo d'imposta, con un massimo di cinque, in favore dei soggetti d'imposta, escluse le amministrazioni pubbliche, i cui ricavi non superano, nel periodo d'imposta, 400.000 euro.

Il comma 3, infine, con una norma d'interpretazione autentica, stabilisce che i contributi erogati in base a legge rilevano ai fini della base imponibile IRAP indipendentemente dal trattamento loro riservato ai fini delle imposte sui redditi, tranne che sia una specifica disposizione a stabilirne l'esenzione agli effetti dell'IRAP oppure che i contributi siano specificamente correlati ai costi indeducibili dalla base imponibile.

#### **Art. 6 - Concordato preventivo.**

L'articolo istituisce il concordato triennale preventivo per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, soggetti all'IRPEF e all'IRAP, che nel periodo d'imposta precedente la definizione del concordato hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro. Ne costituisce oggetto la definizione, per tre anni, dell'imponibile delle imposte predette.

Le norme di attuazione e l'individuazione delle categorie di contribuenti interessate sono rimesse ad un regolamento ministeriale.

#### **Art. 7 - Definizione automatica di redditi d'impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione.**

In base alle disposizioni di tale articolo gli imprenditori, i lavoratori autonomi e i titolari di redditi prodotti in forma associata possono definire automaticamente i redditi d'impresa, di lavoro autonomo e i redditi prodotti in forma associata loro imputabili, scegliendo discrezionalmente quanti e quali periodi d'imposta definisce tra quelli per i quali sono state presentate le

dichiarazioni entro il 31 ottobre 2002 (e quindi tra le annualità 1997/2001).

Trattasi, in concreto, di un concordato al quale sono interessate anche le società di persone e di capitale, nonché gli imprenditori agricoli titolari di solo reddito agrario, e che ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'IVA e dell'IRAP. Ha altresì rilevanza, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, nella misura del 60%.

Sono però esclusi dalla definizione i soggetti:

- che non hanno presentato la dichiarazione o non hanno indicato nella medesima redditi d'impresa o di lavoro autonomo o agrario;
- che hanno dichiarato compensi o ricavi annui d'importo superiore a 5.164.569 euro;
- ai quali è stato notificato processo verbale di constatazione o avviso di accertamento, ovvero invito al contraddittorio oppure avviato procedimento penale.

La sanatoria è basata sull'autoliquidazione dei tributi sui maggior ricavi determinati in applicazione di criteri e metodologie che saranno dettati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per il 1997 occorrerà versare, entro il 20 giugno 2003, 300 euro; per gli anni successivi gli importi non potranno essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e 1500 euro per gli altri soggetti. Le maggiori imposte dovute complessivamente a titolo di definizione automatica sono ridotte del 50% se superiori a 5000 euro per le persone fisiche e a 10.000 euro per le società.

Non sono dovuti interessi e sanzioni. Dalla data di primo versamento, per le annualità definite viene meno per il fisco la possibilità di procedere ad accertamenti e controlli, nei limiti dell'attività d'impresa e di lavoro autonomo.

**Art. 8 - Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi. Definizione dei versamenti dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sportive.**

L'articolo, con il comma 1, consente a tutti i contribuenti, compresi i sostituti d'imposta, d'integrare le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per le quali i termini di presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002 (periodi 1997/2001 per le dichiarazioni presentate e anche 1996 ove la relativa dichiarazione sia stata omessa).

E' riconosciuta al contribuente libertà di scelta dei periodi che intende integrare.

L'integrazione rileva ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul

patrimonio netto delle imprese, dell'IVA, dell'IRAP, dei contributi previdenziali e di quelli al Servizio sanitario nazionale.

Ai sensi del comma 2 possono, poi essere definiti i versamenti dell'imposta unica di cui alla legge n. 504/1998, dovuta sulle scommesse ippiche e sportive diverse dalla TRIS e assimilate, mediante presentazione di dichiarazione integrativa e il pagamento di un importo pari al 20% dell'imposta non versata. L'importo del pagamento è elevato al 30% per le controversie in materia sulle quali non sia ancora intervenuto accertamento definito.

La disposizione del predetto comma 2 richiama anche l'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 16/2002, concernente la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive.

L'integrazione, di cui al comma 1, si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 16 marzo 2003, sulla base della dichiarazione integrativa da presentare entro la medesima data.

Il perfezionarsi della procedura d'integrazione inibisce, per una franchigia pari ai maggiori imponibili o alle maggiori ritenute risultanti dalla dichiarazione integrativa, aumentati rispettivamente del 100 e del 50 %:

- qualsiasi accertamento tributario e contributivo;
- l'applicazione di sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali;
- la punibilità di taluni reati tributari, salvo che per i procedimenti in corso.

Costituiscono cause di esclusione dall'integrazione i periodi rispetto ai quali, alla data del 1° gennaio 2003, sia stato notificato processo verbale di contestazione oppure avviso di accertamento, ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA ovvero dell'IRAP, nonché invito al contraddittorio ovvero, alla data di presentazione della dichiarazione integrativa sia stato avviato un procedimento penale, portato a conoscenza del contribuente.

Le modalità applicative dell'integrazione in discorso sono rimesse ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

#### **Art. 9 – Definizione automatica per gli anni pregressi.**

Trattasi del cosiddetto “condono tombale”. Di esso possono avvalersi tutti i contribuenti e consente loro di definire automaticamente tutte le imposte concernenti i periodi per i quali i termini delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002 (e, quindi, i periodi 1997/2002 e nel caso di dichiarazione omessa anche il 1996). Esso deve obbligatoriamente riguardare tutte le annualità predette.

Non possono formare oggetto di tale tipo di definizione i redditi soggetti a tassazione separata e quelli prodotti all'estero.

La definizione si perfeziona con la presentazione di apposita dichiarazione e con il versamento per ciascun periodo d'imposta:

- ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, di un importo pari al 18% delle imposte lorde e imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata. Percentuale ridotta al 16% se ciascuna imposta lorda o sostitutiva è risultata di ammontare superiore a 10.000 euro e al 13% se di ammontare superiore a 20.000 euro;
- ai fini IVA, di un importo pari alla somma del 2% dell'imposta, relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo d'imposta e del 2% dell'imposta detraibile nel medesimo periodo. Percentuali ridotte all'1,50% se l'imposta relativa alle operazioni imponibili o l'imposta detraibile superano 200.000 euro e all'1% se i predetti importi d'imposta superano 300.000 euro.

Il condono comporta comunque il versamento degli importi minimi fissati per le imposte dirette ai commi 3, 4 e 5 e per l'IVA al comma 6.

Nel caso di dichiarazioni omesse i versamenti da effettuare sono fissati in 1.500 euro per le persone fisiche ed in 3.000 euro per gli altri soggetti d'imposta, per ciascun tributo oggetto di definizione e per ciascuna annualità.

La definizione automatica in esame preclude ogni tipo di accertamento, inibisce accessi, ispezioni e verifiche e comporta la non punibilità di taluni reati tributari.

La definizione automatica non si applica qualora, alla data del 1° gennaio 2003, siano stati notificati processi verbali di constatazione o avvisi di accertamento ovvero inviti al contraddittorio ovvero sia stato già avviato un procedimento penale per gli illeciti diversi da quelli contemplati al comma 10, lett. c). Non si applica, altresì, ove il contribuente abbia omesso di presentare tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi oggetto di condono e per tutti i periodi d'imposta relativi.

Le modalità applicative della definizione sono rimesse ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

#### **Art. 10 – Proroga di termini.**

L'articolo dispone che nei confronti dei soggetti che non aderiscono ad una delle definizioni di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9, i termini per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi e IVA sono prorogati di un anno.

**Art. 11 – Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili.**

Ai fini delle imposte predette, per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e per quelle registrate entro il 30 novembre 2002, nonché per le denunce e dichiarazioni presentate entro la data anzidetta, l'articolo stabilisce che i valori dichiarati possono essere definiti, a istanza del contribuente da presentare entro il 16 marzo 2003, con l'aumento del 25%.

Ciò a condizione che non siano stati già notificati avvisi di rettifica o liquidazione.

Il pagamento delle maggiori imposte deve essere effettuato nei 60 giorni successivi a quello di notifica dell'avviso di liquidazione da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, altrimenti la domanda è priva di qualsiasi effetto.

Ove alla data del 1° gennaio 2003 non si sia provveduto alla registrazione o alla presentazione delle prescritte denunce è possibile sanare la violazione mediante il pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalità omesse entro il 16 marzo 2003.

**Art. 12 – Definizione dei carichi di ruolo pregressi.**

Ai sensi del detto articolo i debitori possono estinguere i debiti inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del Servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno 1999.

La regolarizzazione avviene con il pagamento di una somma pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo, oltre alle somme dovute per rimborso spese, nel caso di intraprese procedure esecutive.

A tal fine, entro il 30 gennaio 2003, i concessionari informano i debitori risultanti dai ruoli loro affidati tra il 1° gennaio 1997 e il 30 giugno 1999 che possono sottoscrivere apposito atto di adesione alla detta regolarizzazione.

Il modello dell'atto e le modalità di versamento sono rimessi ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

**Art. 13 – Definizione dei tributi locali.**

L'articolo prevede che le regioni, le province e i comuni possono stabilire sanatorie relative ai propri tributi.

**Art. 14 – Regolarizzazione delle scritture contabili.**

Le disposizioni recate da tale articolo consentono ai titolari di reddito d'impresa, che si sono avvalsi della sanatoria mediante dichiarazione integrativa degli imponibili per gli anni pregressi di cui al precedente art. 8, di specificare in apposito

prospetto i nuovi elementi attivi e passivi da cui derivano gli imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse e procedere alle conseguenti regolarizzazioni delle scritture contabili.

I soggetti che hanno proceduto al condono mediante la definizione automatica per gli anni pregressi ai sensi del precedente art. 9 possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili, con l'iscrizione in bilancio anche di attività in precedenza omesse. Sui valori o maggior valori dei beni iscritti è dovuta una imposta sostitutiva del 13%.

I soggetti che, invece, hanno effettuato la definizione automatica del reddito d'imposta di cui all'art. 7 relativa a tutte le annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, possono procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino mediante iscrizione come esistenze iniziali delle rimanenze in precedenza omesse e il versamento della predetta imposta sostitutiva del 13%.

**Art. 15 – Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione.**

Ai sensi del detto articolo, gli avvisi di accertamento per i quali, al 1° gennaio 2003, non sono ancora spirati i termini per proporre ricorso, gli inviti al contraddittorio da concordato a regime per i quali entro la predetta data non è ancora intervenuta la definizione e i processi verbali relativamente ai quali non è stato notificato avviso di accertamento, possono essere definiti secondo le modalità appresso indicate, senza applicazione di interessi e sanzioni.

La definizione è esclusa per i soggetti nei cui confronti sia stato avviato procedimento penale per alcuni reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza.

Per gli avvisi di accertamento e gli inviti al contraddittorio la definizione si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2003, degli importi risultanti dall'applicazione delle seguenti percentuali alle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, con riferimento a ciascuno scaglione:

- 30% fino a 15.000 euro;
- 32% oltre 15.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 35% oltre 50.000 euro.

Per i processi verbali di constatazione la definizione si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2003, di un importo calcolato:

- per le imposte sui redditi, relative addizionali e imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 20% alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale;
- per l'IRAP e l'IVA e le altre imposte indirette, riducendo del 50% l'aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal verbale.

Qualora gli importi da versare complessivamente eccedano per le persone fisiche 2000 euro e per gli altri soggetti 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003.

La definizione comporta l'esclusione della punibilità per gli stessi reati per cui opera l'esclusione per effetto della definizione automatica per gli anni pregressi di cui al precedente art. 9 della presente legge.

Dal 1° gennaio 2003 e fino al 18 marzo 2003 restano sospesi i termini per proporre il ricorso avverso gli avvisi di accertamento e per il perfezionamento della definizione del concordato a regime.

#### **Art. 16 – Chiusura delle liti fiscali pendenti.**

L'articolo dispone che le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado di giudizio, nonché quelle già di competenza del giudice ordinario ancora pendenti, dinanzi al tribunale o alla corte d'appello possono essere definite a domanda dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio con il pagamento:

- di 150 euro, se il valore della lite è d'importo fino a 2.000 euro;
- del 10% del valore della lite, se questo è superiore a 2.000 euro.

Il pagamento va eseguito entro il 16 marzo 2003, con possibilità di rateazione qualora le somme dovute superino 50.000 euro; in tal caso sono dovuti anche gli interessi legali. Sono comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni, iscritte o iscrivibili a ruolo.

La domanda di definizione, in carta libera, deve essere presentata entro il 21 marzo 2003, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria parte nel giudizio.

Per lite pendente s'intende quella avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti d'interrogazione di sanzioni e ogni altro atto d'imposizione, per i quali, al 1° gennaio 2003, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la

quale l'atto introduttivo è stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato.

S'intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Per valore della lite si intende l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi ed eventuali sanzioni.

Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi delle disposizioni in esame sono sospese fino al 30 giugno 2003; ove ne sia stata già fissata la trattazione, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere della definizione.

Sono altresì sospesi fino al 17 marzo 2003 i termini per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie, dei tribunali e delle corti d'appello.

La definizione effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia in favore degli altri.

La definizione non comporta, comunque, la restituzione di somme già versate.

#### **Art. 17 - Regolarizzazione di inadempienza di natura fiscale.**

La norma consente:

- ai contribuenti che non hanno versato il canone TV a tutto il 2002 di sanare la violazione pagando 10 euro per annualità dovuta mediante F24;
- di sanare le violazioni in materia di affissioni e pubblicità commesse fino al 30 novembre 2002 mediante affissione di manifesti politici con il versamento di una imposta pari a 750 euro per anno e per provincia, entro il 31 marzo 2003.

#### **Art. 18 - Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa automobilistica per alcuni quadricicli.**

In base a tale articolo i veicoli storici e d'epoca possono essere reiscritti nei pubblici registri previo pagamento delle tasse automobilistiche arretrate relative all'ultimo triennio, maggiorate del 50%.

La norma stabilisce, inoltre, una tassa automobilistica minima di 50 euro per i quadricicli a motore.

(OMISSIS)

**Art. 20 – Emersione delle attività detenute all'estero.**

L'articolo riapre, per il periodo 1° gennaio 2003/30 giugno stesso anno, la regolarizzazione dei capitali all'estero. Tale regolarizzazione, in precedenza riservata a persone fisiche, associazioni ed enti non commerciali, è ora estesa anche alle persone giuridiche. E' data la possibilità di rimpatriare le attività oppure regolarizzarle lasciandole oltre confine. Il modello di dichiarazione è approvato entro il 10 gennaio 2003.

La somma da versare è pari al 4% dell'importo dichiarato ed il versamento può essere effettuato solo in denaro. Limitatamente alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate entro il 16 marzo 2003 dai soggetti diversi dalle persone giuridiche la somma da versare è stata fissata dall'art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, al 2,50% dell'importo dichiarato.

**Art. 21 – Disposizioni in materia di accise.**

La norma, tra l'altro, proroga al 30 giugno 2003, le disposizioni in materia:

- di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'art. 24 della legge n. 388/2000;
- di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'art. 4 della legge n. 418/2001;
- di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'art. 5 della legge n. 418/2001;
- di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili di cui all'art. 27 della legge n. 388/2000.

L'articolo, poi, sostituendo il comma 1-quater dell'art. 62 del TUIR consente alle imprese autorizzate all'autotrasporto merci di dedurre, oltre che in modo analitico, in misura forfettaria le spese sostenute per le trasferte effettuate dal proprio personale dipendente.

Con il comma 11, infine, abrogando il n. 11 dell'art. 9 del DPR n. 633/1972, si sottopongono ad IVA i corrispettivi per il transito nei trafori internazionali.

**Art. 22 – Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive.**

L'articolo reca sostanziali modifiche ai regimi autorizzatorio e tributario applicabili alla produzione, all'importazione, alla gestione e installazione degli apparecchi da divertimento e

intrattenimento nelle sale gioco, nei luoghi pubblici e anche nei circoli privati. Ciò mediante la sostituzione:

- dell'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento);
- dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 773;
- dell'art. 14-bis (apparecchi da divertimento e intrattenimento) di cui al DPR n. 640/1972, concernente l'imposta sugli intrattenimenti.

L'articolo contiene altresì nuove disposizioni in materia di scommesse ippiche e sportive.

Quanto, in particolare, agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, le disposizioni citate considerano le seguenti tipologie:

*1) Apparecchi di cui al nuovo art. 110, comma 6, del TULPS.*

Si tratta degli apparecchi automatici semiautomatici ed elettronici rispondenti alle seguenti caratteristiche: attivabili solo con moneta metallica di valore non superiore, per ciascuna partita, a 50 centesimi di euro; prevalenza dell'abilità o trattenimento sull'alea; vincita massima pari a 20 volte il costo della singola partita; durata della partita non inferiore a 10 secondi; percentuale di vincita non inferiore al 90% delle somme giocate su un ciclo di 7000 partite; divieto di riprodurre la tipologia del gioco del poker o le sue regole; utilizzo vietato ai minori di 18 anni.

I produttori e gli importatori dei predetti apparecchi, prima di immetterli sul mercato, devono presentare un esemplare di ogni modello di apparecchio, accompagnato da una scheda tecnica esplicitiva al Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) ai fini della verifica tecnica (nuovo art. 38, legge n. 388/2000, comma 3).

Espletata la verifica, l'AAMS rilascia una certificazione dell'esito positivo della stessa. Il produttore o l'importatore richiede, poi, all'AAMS il rilascio di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi, autocertificando che gli stessi sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione. Ottenuto il nulla osta, il produttore o il gestore consegna all'acquirente dell'apparecchio copia del nulla osta ottenuto e della scheda esplicitiva, documenti che seguono l'apparecchio in ogni ulteriore cessione (nuovo art. 38, legge n. 388/2000, comma 4).

I gestori degli apparecchi in discorso richiedono, poi, all'AAMS, un proprio nulla osta per gli apparecchi che intendono

installare, facendo riferimento al numero individuatorio di ciascun apparecchio e al nulla osta del produttore/importatore (nuovo art. 38, legge n. 388/2000, comma 5).

Il nulla osta rilasciato per gli apparecchi considerati al comma 6 dell'art. 110 del TULPS vale anche ai fini del nulla osta di cui all'art. 86, comma 3, del medesimo TULPS.

*2) Apparecchi di cui al nuovo art. 110, comma 7, del TULPS.*

Questo comma individua le seguenti tre tipologie di apparecchi:

- a) gli elettromeccanici privi di monitor (cosiddette redemption) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica; attivabili con l'introduzione di monete metalliche di valore complessivo, per ciascuna partita, ad un euro, che distribuiscono premi costituiti da prodotti di piccola oggettistica, il cui valore non può superare 20 volte il costo della singola partita;
- b) gli automatici, semiautomatici ed elettronici a premio, che si attivano solo con moneta metallica di valore non superiore, per ciascuna partita, a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi abilità o trattenimento prevalgono sull'alea e che possono consentire, quale premio, il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte. Prolungamento o ripetizione della partita non più ammessa dal 1° gennaio 2004;
- c) quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica (cosiddetti videogiochi non a premio), che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita dipende dall'abilità del giocatore e il costo della partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

Ai fini della distribuzione di un predeterminato numero di apparecchi rientranti nelle tipologie a) b) e c) i produttori o importatori degli stessi devono (v. nuovo art. 38, comma 1, legge n. 388/2000):

- richiedere il nulla osta all'AAMS, attestando, mediante autocertificazione, che gli apparecchi sono conformi alle prescrizioni di legge. Essi devono essere accompagnati da una scheda esplicativa delle loro caratteristiche tecniche;
- consegnare all'acquirente dell'apparecchio copia del nulla osta ottenuto e della scheda delle caratteristiche tecniche, documenti che devono accompagnare l'apparecchio in occasione di ogni ulteriore sua cessione.

Anche i gestori devono richiedere all'AAMS un proprio nulla osta.

Di rilievo sono anche le modifiche apportate al sistema sanzionatorio. Oltre alla revoca del nulla osta per gli apparecchi non in regola rinvenuti nelle sedi dei produttori o importatori o gestori a seguito di accessi a campione effettuati dagli agenti e funzionari di P.S., chiunque:

- installa o consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o circoli privati di apparecchi d'azzardo ovvero di apparecchi difformi dalle caratteristiche di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS, è punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro; confisca obbligatoria degli apparecchi; raddoppio della sanzione in caso di recidiva;
- consente l'uso di apparecchi di cui al comma 6 del ripetuto art. 110 a minori di anni 18 è punito con l'ammenda da 500 a 1.000 euro;
- distribuisce o comunque installa apparecchi e congegni in assenza di nulla osta è punito con la sanzione da 1.000 a 5.000 euro e possibilità di confisca.

Sotto il profilo tributario, i corrispettivi dell'utilizzazione degli apparecchi qui in considerazione sono, come noto, soggetti all'imposta sugli intrattenimenti, ai sensi del DPR n. 640/1972, nonché all'IVA a deduzione forfetizzata di cui all'art. 74, sesto comma, del DPR n. 633/1972; tributo, questo, per il quale è ammessa l'opzione per la sua applicazione nei modi normali.

Quanto, in particolare, all'imposta sugli intrattenimenti, la nuova formulazione dell'art. 14-bis del DPR n. 640/1972:

1. dispone che il pagamento delle imposte determinate in base ad imponibili forfettari deve essere effettuato, in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 (delega unificata mod. F24) entro il 16 marzo di ogni anno ovvero il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi installati dopo il 1° marzo;
2. fino all'attivazione della rete per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, fissa per tali apparecchi un imponibile forfettario annuo, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, di 10.000 euro per il 2003 e per ciascuno degli anni successivi;
3. per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del TULPS, determina i seguenti imponibili annui, a far tempo dall'anno 2001:
  - 1.500 euro per gli apparecchi di cui alla predetta lett. a);
  - 4.100 euro per gli apparecchi di cui alla predetta lett. b);
  - 800 euro per gli apparecchi di cui alla predetta lett. c).

La norma stabilisce che l'istituzione della rete telematica di gestione degli apparecchi che consentono vincite di monete, di

cui all'art. 110, comma 6, del TULPS avvenga entro il 31 dicembre 2003.

Un particolare trattamento, l'articolo in esame riserva, con il comma 1, agli apparecchi dell'art. 110, comma 7, lettere a), b) e c) del TULPS installati prima del 1° gennaio 2003.

Essi devono essere denunciati entro il 15 febbraio 2003, con apposito modello, all'AAMS, che rilascia nulla osta per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute e previa dimostrazione, mediante autocertificazione, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal ripetuto art. 110 del TULPS.

Nell'ipotesi di pagamento entro il 15 febbraio 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003 nulla è più dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme già pagate a tale titolo.

Gli apparecchi contemplati al nuovo comma 6 del TULPS e quelli di cui al nuovo comma 7, lett. b), possono essere installati anche nelle agenzie di scommesse.

Sono, infine, rimesse ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento:

- le variazioni degli imponibili medi forfettari nelle misure sopra stabilite;
- la determinazione degli imponibili per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici.

In materia di scommesse, l'articolo consente:

- previo assenso dell'AAMS di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, il trasferimento delle concessioni anche in altro comune (comma 8);
- l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da parte di non più di due concessionari (comma 9);
- di gestire nei locali destinati alla raccolta delle scommesse, anche attività connesse, quali la cessione di alimenti, bevande e piccola oggettistica (comma 10);
- la partecipazione alle gare di affidamento delle concessioni anche a società di capitali.

La norma in esame apporta altresì modifiche alle disposizioni regolamentari di contenuto tecnico di cui al DPR n. 169/1998 relativo alle scommesse ippiche e al DM n. 174/1998, riguardante le scommesse sportive. Infine, con il comma 16 dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere modificati i provvedimenti ministeriali di attribuzione dei proventi e disposta la riduzione, in misura non superiore ad un punto percentuale, dell'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse diverse dalla TRIS.

E' infine utile in questa sede far presente che con l'art. 8 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, in corso di conversione, si è disposto che le funzioni statali esercitate dall'AAMS, concernenti le entrate in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse s'intendono riferite alle entrate non tributarie, incluse quelle per quote di prelievo. Continuano, invece, ad essere attribuite all'Agenzia delle entrate l'amministrazione, la riscossione e il contenzioso concernenti le entrate tributarie riferite alla medesima materia, incluse quelle dell'imposta unica di cui al d.lgs. n. 504/1998.

(OMISSIS)

**Art. 25 - Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare.**

La norma rinvia ad uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze l'emanazione di disposizioni in ordine alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare, di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabili a tutte le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti pubblici economici.

Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi a pagamento dalle pubbliche amministrazioni.

Gli importi sono arrotondati all'unità di euro e, in sede di prima applicazione dei decreti suddetti, l'importo non può essere inferiore a 12 euro.

(OMISSIS)

**Art. 31 - Disposizioni varie per gli enti locali.**

Il comma 16 del detto articolo, in deroga allo statuto del contribuente, differisce al 31 dicembre 2003, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'ICI in scadenza al 31 dicembre 2002, relativa alle annualità d'imposta 1998 e successive.

L'ICI 1998 sarà, pertanto, accertabile fino al 31 dicembre 2003.

(OMISSIS)

**Art. 43 - Norme in materia di ENPALS.**

Con tale norma viene meno per l'ENPALS l'onere del versamento del contributo di solidarietà del 2% dell'ammontare delle retribuzioni imponibili ai fini pensionistici. Vengono introdotte poi disposizioni miranti a ridurre il contenzioso contributivo.

**Art. 44 – Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi di lavoro.**

L'articolo stabilisce che, dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi di lavoro e pensioni di anzianità è esteso ai soggetti con anzianità contributiva di almeno 37 anni e che abbiano compiuto 58 anni di età; stabilisce inoltre, la sanatoria per chi, negli anni decorsi, non ha dichiarato i redditi prodotti, ai fini del cumulo.

(OMISSIS)

**Art. 51 – Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi.**

In forza di tale articolo, gli sportivi dilettanti, tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva, sono soggetti all'obbligo di tutela assicurativa a decorrere dal 1° luglio 2003.

L'assicurazione dovrà comprendere i casi d'infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

(OMISSIS)

**Art. 80 – Misure di razionalizzazione diverse.**

Il comma 37 estende alle associazioni pro-loco, per le manifestazioni che esse organizzano, le modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi disposte per le società e associazioni sportive dilettantistiche dal DPR n. 69/2002.

(OMISSIS)

**Art. 90 – Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica.**

L'articolo contiene disposizioni di tutto rilievo in favore del mondo sportivo dilettantistico, sia riguardo al profilo giuridico dei soggetti che vi operano sia per le agevolazioni fiscali riconosciute.

In base alle nuove norme in esame, le società sportive dilettantistiche possono ora assumere la forma giuridica scegliendo tra associazione priva di personalità giuridica, con personalità giuridica di diritto privato ovvero società di capitale senza fine di lucro.

Per armonizzare il nuovo regime giuridico con quello tributario è previsto che anche le società sportive dilettantistiche che assumono la veste di società di capitali senza fine di lucro

possono fruire del regime tributario di cui alla legge n. 398/1991 e delle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche (comma 1).

La soglia dei proventi commerciali conseguiti per accedere alla forfettizzazione è elevata dai precedenti 360 milioni di lire, pari a 185.924,48 euro, a 250.000 euro (comma 2).

Le società e associazioni sportive dilettantistiche, che nel periodo d'imposta precedente quello in corso alla data del 1° gennaio 2003 hanno conseguito, nell'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo non superiore a 250.000 euro, possono pertanto optare, per l'esercizio in corso alla predetta data del 1° gennaio 2003, per l'adozione delle disposizioni della legge n. 398/1991, beneficiando, così, della corresponsione dell'IVA a deduzione forfettizzata di cui all'articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633/1972, della determinazione del reddito con l'applicazione del coefficiente di redditività del 3% ai proventi di natura commerciale conseguiti, maggiorato delle plusvalenze commerciali, nonché della semplificazione degli adempimenti contabili di cui all'art. 9 del DPR n. 544/1999.

Il comma 3 apporta le seguenti modifiche, rispettivamente agli articoli 81 e 83 del TUIR:

- include tra i redditi diversi di cui al comma 1, lett. m) quelli derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di strutture sportive dilettantistiche;
- eleva a 7.500 euro l'ammontare delle indennità, rimborsi, premi e compensi, di cui all'anzidetta lett. m) dell'art. 81, comma 1, del TUIR, che non concorrono a formare il reddito del percipiente.

A seguito di tali modifiche e avuto riguardo alle disposizioni dell'art. 25, comma 1, della legge n. 133/1999, come modificato dall'art. 37 della legge n. 342/2000, i compensi in trattazione sono sottoposti alla seguente tassazione IRPEF:

- 7.500 euro non concorrono a formare reddito;
- sulla quota eccedente l'importo di 7.500 euro annui, i soggetti eroganti devono operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta alla fonte nella misura fissata per il primo scaglione di reddito (23%) maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'IRPEF. La ritenuta operata è:
  - a) a titolo d'imposta per la parte imponibile dei redditi in questione (calcolata, quindi, al netto dei primi 7.500 euro esclusi dalla formazione del reddito) non superiore a 40 milioni, pari a 20.658,28 euro; in pratica, relativamente

agli importi erogati compresi tra 7.500,01 euro e 28.158,28 euro;

- b) a titolo d'acconto per la parte eccedente l'importo di 28.158,28 euro.

Va osservato che i compensi in discorso assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, pur non concorrendo alla determinazione del reddito, rilevano, tuttavia, ai fini della determinazione delle aliquote applicabili al reddito complessivo del soggetto percipiente.

Per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale l'articolo in commento, inoltre:

- dispone che il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI sono esonerati dall'operare la ritenuta del 4% a titolo d'acconto sui contributi erogati a società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 28, comma 2, del DPR n. 600/1973 (comma 4);
- assoggetta all'imposta fissa di registro gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva (comma 5);
- estende alle Federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI l'esenzione dall'imposta di bollo di cui all'art. 27-bis dell'allegato B al DPR n. 642/1972 per gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificati, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti (comma 6);
- dichiara esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti e i provvedimenti concernenti le società e associazioni sportive dilettantistiche (comma 7);
- stabilisce che il corrispettivo, in denaro o in natura, in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di fondazioni costituite da istituzioni scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle Federazioni sportive o da enti di promozione sportiva, costituisce, per il soggetto erogante spesa di pubblicità fino ad un importo annuo non superiore a 200.000 euro, volta alla promozione della propria immagine o dei propri prodotti mediante una specifica attività del beneficiario (comma 8). Viene in tal modo confermato espressamente per gli sponsor e per i committenti di prestazioni pubblicitarie rese da società e associazioni sportive dilettantistiche il diritto alla deduzione della spesa sostenuta ex art. 74, comma 2, del TUIR;
- eleva a 1.500 euro il limite delle erogazioni effettuate da persone fisiche in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, ai fini del riconoscimento del diritto alla

detrazione del 19% dall'IRPEF in favore del soggetto erogante e contestualmente abolisce l'analoga riduzione per le erogazioni effettuate da imprese (comma 9);

- esclude dal valore della produzione netta tassabile di IRAP, per i soggetti che si avvalgono di regimi forfettari di determinazione del reddito, le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m) del TUIR, inclusi quelli per prestazioni di carattere amministrativo gestionale. La disposizione interessa, quindi, in particolare, le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime tributario di cui alla legge n. 398/1991 (comma 10). Giova ricordare che anche i soggetti che determinano la base imponibile IRAP relativa alle attività commerciali secondo le disposizioni degli articoli 5 e 11 del d.lgs. n. 446/1997, dopo le modifiche apportate con l'art. 5 della legge in rassegna, possono portare in deduzione da detta base le indennità e i rimborsi di cui alla predetta lett. m) dell'art. 81, comma 1, del TUIR;
- con l'aggiunta di una specifica previsione all'art. 111, comma 4, del TUIR, esclude l'ipotesi di perdita delle qualifica di ente non commerciale per le associazioni sportive dilettantistiche (comma 11).

Di notevole importanza sono inoltre i commi da 11 a 16 del medesimo articolo con i quali si disciplina l'istituzione, presso l'Istituto per il credito sportivo, di un Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria per i mutui concessi da detto Istituto in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica. Il Regolamento del Fondo sarà adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI.

Per quanto concerne il regime civilistico, il comma 17 prevede che le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Il comma 18, nel rinviare alla normativa regolamentare i contenuti degli statuti, le modalità di approvazione degli stessi e

del riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione, nonché i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo, fissa i principi generali cui debbono conformarsi gli statuti delle società e associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- 1) assenza di fini di lucro;
- 2) rispetto del principio di democrazia interna;
- 3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- 4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;
- 5) gratuità degli incarichi degli amministratori;
- 6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
- 7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi.

Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

Un norma di particolare importanza, in quanto conferma il ruolo di centralità del CONI nell'ambito dell'organizzazione sportiva italiana, è contenuta nel comma 20 che prevede l'istituzione, presso il CONI anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, del registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

- a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
- b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
- c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

Le modalità di tenuta del registro nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio Nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 138/1992.

L'iscrizione nel registro è condizione per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura.

Il comma 23 disciplina la prestazione dell'attività dei dipendenti pubblici nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, prevedendo che la stessa è consentita, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità sopracitate e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del TUIR.

I commi 24, 25 e 26 contengono infine importanti disposizioni di principio volte a consentire il più agevole utilizzo degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici, da parte delle società e associazioni dilettantistiche. In particolare si prevede che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

(OMISSIS)

#### **Art. 94 – Disposizioni varie.**

Il comma 5 proroga al 30 giugno 2003, l'obbligo d'installazione degli speciali misuratori fiscali e biglietterie automatizzate che devono emettere specifici titoli d'accesso a spettacoli e intrattenimenti. Si ricorda, in proposito, che con il DPR 13 marzo 2002, n. 69, sono state dettate modalità semplificative di certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche, provvedimento cui ha fatto seguito, a completamento, la disposizione del direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 novembre 2002, di approvazione dei modelli dei prospetti per l'annotazione delle movimentazioni dei titoli d'ingresso e abbonamenti rilasciati dalle società sportive dilettantistiche.

